

TARIFFARIO PER MUSICA D'AMBIENTE PER STRUTTURE RICETTIVE

Soundreef International Limited (“**Soundreef**”) è un’Entità di Gestione Indipendente costituita ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 35/2017 e iscritta nell’apposito Elenco AGCOM, che, dal 1° gennaio 2025, svolge sul territorio italiano attività di gestione e intermediazione dei diritti d’autore di opere musicali facenti parte del catalogo consultabile sul sito www.soundreef.com. Pertanto, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 35/2017, oltre che dell’art. 180 della Legge 633/1941 (LDA), Soundreef negozia la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate.

Per la diffusione di musica d’ambiente in strutture ricettive, la licenza è in formula di abbonamento, annuale o semestrale, da saldare anticipatamente rispetto all’utilizzo delle opere.

La richiesta della licenza potrà essere effettuata esclusivamente online attraverso il Licence Store di Soundreef presente alla URL: <https://licence.soundreef.com/it>.

La tariffa è calcolata secondo il numero delle stanze e la classificazione della struttura ricettiva ed è valida a coprire sia gli apparecchi presenti nelle aree comuni che nelle camere dei clienti (TV, radio FM, apparecchi per la riproduzione video, etc.).

Tutte le tariffe di seguito riportate sono al netto dell’IVA.

Si precisa, infine, che le tariffe sono determinate in considerazione del valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e della rappresentatività di Soundreef, calcolata applicando il parametro delle effettive utilizzazioni del repertorio Soundreef relative all’annualità 2024, con riferimento alle emittenti radio/TV indicate da AgCom.

TARIFFA ANNUALE

Classificazione	fino a 10 stanze	fino a 50 stanze	fino a 250 stanze	oltre 250 stanze
1 stella	7.91 €	9.85 €	22.04 €	32.74 €
2 stelle*	13.49 €	16.81 €	37.60 €	55.85 €
3 stelle	18.76 €	23.38 €	52.29 €	77.67 €
4 stelle	32.09 €	40.00 €	89.46 €	132.88 €
5 stelle e 5 st. lusso	36.75 €	45.79 €	102.43 €	152.14 €

* Include Case Vacanze

TARIFFA STAGIONALE (FINO A 6 MESI)

Classificazione	fino a 10 stanze	fino a 50 stanze	fino a 250 stanze	oltre 250 stanze
1 stella	4,75 €	5,91 €	13,22 €	19,64 €
2 stelle*	8,09 €	10,09 €	22,56 €	33,51 €
3 stelle	11,26 €	14,03 €	31,37 €	46,60 €
4 stelle	19,25 €	24,00 €	53,68 €	79,73 €
5 stelle e 5 st. lusso	22,05 €	27,47 €	61,46 €	91,28 €

* Include Case Vacanze

Pagamenti:

- Il pagamento delle tariffe dovrà avvenire entro i termini riportati in fattura, mediante pagamento online.
- Le tariffe possono essere soggette ad agevolazioni in caso di specifiche convenzioni con Associazioni di Categoria.
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni della licenza, per le utilizzazioni effettuate in assenza di regolare permesso, oltre alle tariffe determinate nel

presente tariffario, l'utilizzatore sarà tenuto a corrispondere – per ogni anno di utilizzo in assenza di licenza – gli importi di cui alla seguente tabella:

Data attivazione licenza	Importo
Oltre il 31/03	€ 74,50
Oltre il 30/06	€ 111,75
Oltre il 30/09	€ 167,63

CONVENZIONE FEDERALBERGHI

TARIFFARIO ANNUALE 2026

TARIFFE	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle e 5 stelle lusso
Fino a 10 stanze	€ 2,31	€ 2,87	€ 6,43	€ 9,55	€ 11,82
Fino a 50 stanze	€ 3,93	€ 4,90	€ 10,97	€ 16,29	€ 20,16
Fino a 100 stanze	€ 5,29	€ 6,60	€ 14,75	€ 21,91	€ 27,10
Fino a 250 stanze	€ 9,36	€ 11,67	€ 26,10	€ 38,76	€ 47,96
Oltre 250 stanze	€ 10,72	€ 13,36	€ 29,88	€ 44,38	€ 54,91

CONDIZIONI

- a) Il compenso viene determinato tenendo conto della categoria di appartenenza della Struttura Ricettiva, indicata in stelle, e del numero di camere presenti all'interno della stessa.
- b) Le Strutture Ricettive non classificate sono assimilate alle strutture classificate con 3 stelle.
- c) La tariffa è annuale o stagionale. Per le Strutture Ricettive aperte complessivamente per non più di 8 mesi nell'arco dell'anno (anche non consecutivi, c.d. attività stagionale), il compenso Musica d'Ambiente è ridotto del 30%. Per la sola annualità 2022, il compenso corrisponde al 50% della tariffa annuale.

- d)** Il compenso per gli anni successivi al 2026 sarà annualmente determinato riparametrando il tariffario di cui alla Tabella sopra riportata alla rappresentatività di SOUNDREEF desunta dalle valutazioni effettuate dall'AGCOM nelle delibere annuali successive alla delibera n. 142/25/CONS, e sarà considerato come acconto soggetto a conguaglio come specificato alle successive lettere h), i) e j).
- e)** Per le annualità successive al 2026, i compensi riportati nella Tabella di cui sopra, come rideterminati ai sensi della precedente lettera d), potranno essere assoggettati a incrementi annuali sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT riferito al mese di settembre dell'anno precedente con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancato o parziale adeguamento, i punti percentuali residui potranno essere accantonati ed utilizzati per successivi adeguamenti tariffari.
- f)** Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2025, il pagamento dovuto dalle Strutture Ricettive sarà versato contestualmente al pagamento del compenso per l'anno 2026, assumendo a parametro di riferimento dell'annualità la misura concordata per l'anno 2026.
- g)** Il compenso per gli anni precedenti al 2026, determinato ai sensi dei punti che precedono, è qualificato come anticipo soggetto a conguaglio, come specificato alle successive lettere h), i) e j).
- h)** Gli importi versati dalle Strutture Ricettive per l'annualità 2026 e per le annualità precedenti (secondo semestre 2022, anno 2023, 2024 e 2025) saranno soggetti a conguaglio in occasione del versamento dell'annualità 2027 qualora quanto corrisposto a titolo di acconto ai sensi degli articoli precedenti risulti in difetto o in eccesso rispetto alla rappresentatività attestata dall'AGCOM nella delibera successiva alla delibera n. 142/25/CONS.
- i)** Gli importi versati dalle Strutture Ricettive per gli anni successivi al 2026 saranno soggetti a conguaglio in occasione del versamento dell'annualità successiva qualora quanto corrisposto a titolo di acconto ai sensi della precedente lettera d) risulti in difetto o in eccesso rispetto alla rappresentatività attestata dall'AGCOM per l'anno di riferimento nelle delibere annuali successive alla delibera n. 142/25/CONS.
- j)** Le annualità di cui alle precedenti lettere h) e i) saranno soggette ad ulteriori conguagli per l'ipotesi in cui il relativo pagamento sia dovuto, ove non

prescritto, in ragione di provvedimenti amministrativi, giudiziari o norme di legge o di regolamento.

- k)** Il pagamento dei compensi deve avvenire entro il mese di febbraio di ogni anno.
- l)** Alle Strutture Ricettive che non rispetteranno i termini di pagamento di cui al punto che precede, al compenso dovuto saranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/02 senza necessità di previa costituzione in mora della Struttura Ricettiva.
- m)** Per i pagamenti effettuati entro il termine di cui alla precedente lettera k), alle Strutture Ricettive verrà applicata una riduzione dell'8% (otto per cento) sui compensi dovuti, come indicati nella Tabella di cui sopra e annualmente rideterminata.
- n)** Soundreef riscuoterà altresì dalle Strutture Ricettive, su mandato di Federalberghi, un contributo associativo pari al 5% dell'ammontare dei compensi dovuti, al netto dell'IVA. Il mancato versamento del contributo associativo di competenza di Federalberghi comporta la non applicabilità delle agevolazioni previste dalla Convenzione.
- o)** Per ogni ulteriore informazione o approfondimento, si rimanda al testo integrale della Convenzione Federalberghi.

Nota: Come pure chiarito da Federalberghi nella comunicazione agli Associati del 14 gennaio 2026, a seguito della pubblicazione della delibera AGCOM n. 142/25/CONS, con cui è stata calcolata, anche se in via transitoria, la rappresentatività degli enti di intermediazione per l'anno 2024, la Federazione ha chiesto a Soundreef di rideterminare il tariffario inizialmente proposto sulla base di detta rappresentatività valutata da AGCOM per l'anno 2024, anche se riferibile a LEA.

Soundreef, nel ribadire la conformità del tariffario inizialmente proposto ai principi espressi da AGCOM e seppur consapevole che la rappresentatività indicata da AGCOM, come previsto dalla stessa Autorità, debba essere intesa come un dato indicativo e non vincolante, ha accettato la proposta della Federazione, condizionata all'inserimento nell'accordo di un sistema annuale di conguaglio delle tariffe in caso di variazioni nella rappresentatività.